



FAX

A: GOOGLE INC.
1600 AMPHITHEATRE PARWAY
MOUNTAIN VIEW
CALIFORNIA 94043
 Per il tramite di
GOOGLE ITALIA
UFFICIO RAPPORTI CON
L'A.G.
C.SO EUROPA 2
MILANO

Telefono:

Fax: 02-36618301

C.A.: Avv. Marco Giordano

Nr.	Guardia di Finanza
	 NUCLEO POL. TRIB. BERGAMO Prot: 0449716/10 del: 23/06/2010 
//I/RS/26	

Numero di pagine, inclusa la presente: 4

DA: Guardia di Finanza
NUCLEO di POLIZIA
TRIBUTARIA
BERGAMO

Telefono: 035 / 237130

Fax: 035 / 237130

URGENTE

OGGETTO : P.P. 4167/07 R.G.N.R./Mod.44 Procura della Repubblica di Bergamo.
 Oscuramento blog reperibile all'indirizzo <http://il-giustiziere-lafabbricadeimostri.blogspot.com/> in esecuzione del Decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo.

Notifica a mezzo fax, ex art. 148, comma 2 bis c.p.p., dell'ordine di esecuzione di decreto di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.).

Si trasmette con la presente:

- Decreto di sequestro preventivo nr.4167/07 R.G.N.R. – nr.2466/10 R.G. G.I.P. emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Bianca Maria BIANCHI in data 17.05.2010;
- Ordine di esecuzione nr.4167/07 R.G.N.R./Mod. 44 del decreto di sequestro preventivo emesso dal Sost. Procuratore della Repubblica Dott. Giancarlo Mancusi in data 23.06.2010 con cui viene disposta l'inibizione dell'accesso al blog oggetto di sequestro da parte del provider, **con sospensione, allo stato, dell'esecuzione integrale del provvedimento stesso;**
- Missiva dell'A.G. nr.4167/07 R.G.N.R./Mod.44 del 23.06.2010 **al fine di dare pronta esecuzione all'ordinanza del GIP attraverso l'inibizione dell'accesso al blog oggetto di sequestro e soltanto ad esso.**


Si chiede la conferma dell'avvenuta ricezione nonché esecuzione di quanto disposto, tramite comunicazione al numero di fax di questo reparto.

FOGLIO 2 di 2

Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti l'esecuzione del provvedimento, potranno essere effettuate agli indirizzi email:

- bevilacqua.carmine@gdf.it;
- agosta.biagiomaurizio@gdf.it.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO DI PT in s.v.
(Col. F. ST Giancarlo Trotta)



COMUNICAZIONE: Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax sono da intendersi, ad ogni effetto, coperte da segreto d'ufficio e sono di esclusiva spettanza dell'effettivo destinatario. Nel caso in cui le stesse raggiungessero, per qualunque motivo, soggetti non interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Nucleo di PT in intestazione. In ogni caso, eventuali soggetti diversi dai legittimi destinatari della presente comunicazione e dei dati contenuti negli allegati sono esplicitamente diffidati da ogni utilizzazione, anche ai sensi degli artt. 616 e seguenti del Codice Penale, che disciplinano la violazione del segreto sulla corrispondenza.

N.B.: In caso di trasmissione incompleta contattare l'utenza telefonica 035237130.

N. 4167/07 R.G.N.R.
N. 2466/10 R.G. G.I.P.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Bergamo
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
e della Udienza Preliminare

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa Bianca Maria Bianchi

sulla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero in data 29 marzo 2010 diseguestro preventivo disporre il sequestro preventivo del sito web "il giustiziere la fabbrica dei mostri", reperibile indirizzo <http://il-giustiziere-lafabbricadeimostri.blogspot.com/>, disponendo che i fornitori di servizi internet (*Internet Service Provider*) e segnatamente i *provider* operanti sul territorio dello Stato italiano inibiscano ai rispettivi utenti - anche a mente degli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 70 del 9.4.2003) - l'accesso: - all'indirizzo <http://il-giustiziere-lafabbricadeimostri.blogspot.com/>; - ai relativi *alias* e collegamenti URL presenti e futuri, rinvianti al sito medesimo; - all'indirizzo IP statico che al momento risulta associato ai predetti nomi e collegamenti URL e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi, ha pronunciato il seguente

DECRETO
ex art. 321 c.p.p.

Letta

l'istanza di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico Ministero, nel procedimento penale a carico di ignoti, in relazione al reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 595, 1°, 2° e 3° comma, c.p. per avere offeso - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - l'onore e la reputazione di Massimiliano Frassi, quale rappresentante e responsabile dell'organizzazione "Prometeo onlus" diffondendo sistematicamente attraverso Internet, sul conto del predetto, considerazioni offensive ed esorbitanti dal diritto di critica, volte a squalificare la persona e la genuinità del suo operato a tutela dell'infanzia, accusandolo - in particolare - di usare «*cintamente la pedofilia, o meglio il suo archetipo culturale, per auto promuoversi*» (affermazione pubblicata in data 6 ottobre 2008, sotto il titolo "Fenomenologia e classificazione tecnica dei lettori di Massimiliano Frassi"); incolpandolo, inoltre, di aver suggestionato i genitori dei bambini asseritamente vittime di abusi sessuali «*con false informazioni di inesistenti sette sataniche*» e di aver «*certificato abusi mai subiti*»; commettendo tali condotte attraverso pubblicazioni di *post* sul blog "il giustiziere la fabbrica dei mostri" (reperibile all'indirizzo <http://il-giustiziere-lafabbricadeimostri.blogspot.com/>) e specificamente pubblicando i messaggi e gli articoli intitolati: "Le rosiccate di Massimiliano Frassi"; "Il Piano Di Fuga Di Massimiliano Frassi"; "Le Mirabolanti

IL GIUDICE
PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Bianca Maria Bianchi

N. 4167/07 R.G.N.R.
N. 2466/10 R.G. G.I.P.



Avventure Romene del Signor Massimiliano Frassi, di Professione Imprenditore..."; "Massimiliano Frassi e la teoria di Bromuro"; "LEZIONE DI FRASSISMO"; "PER QUALCHE EURO (di parcella) IN MENO; ovvero il vero motivo per cui Massimiliano Frassi è entrato nella setta dei Conigli Neri"; "Fenomenologia e classificazione tecnica dei lettori di Massimiliano Frassi"; "L'INARRESTABILE ASCESA DI MASSIMILIANO FRASSI... e il declino di Paolo Onofri"; "La vendetta del Frassone"; "Affettuosità (parte terza)....."

Con l'aggravante di cui all'art. 595 2° comma c.p. per aver attribuito alla persona offesa fatti determinati.

Con l'aggravante di cui all'art. 595 3° comma c.p. per aver commesso il fatto con un mezzo di pubblicità.

In luogo indeterminato, dal 2007 (almeno) alla data odierna.

Premesso

Dagli stessi atti del fascicolo del Pubblico Ministero, le condotte sopra richiamate appaiono attribuibili a persona nota, il sociologo dott. Enrico Zanetti, che commentando la querela per diffamazione Massimiliano Frassi (vedi la pubblicazione del 18 maggio 2007 "... ho deciso di mettere la mia foto sul blog e di firmarmi, per la prima volta col mio vero nome. ... dott. Zanetti Stefano, sociologo e socioterapeuta"), ne ha assunto la paternità.

Ritenuta

La giurisdizione della Autorità Giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 6 c.p., atteso che sebbene il sito sia allocato all'estero (vedi gli accertamenti della Polizia Postale) una parte, penalmente rilevante, della condotta e commesse in Italia: il reato di diffamazione si è consumato in Italia nel momento in cui gli utenti italiani hanno avuto accesso al sito in esame;

Osservato

In tema di sequestro preventivo, il sindacato del Giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica della astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo della esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come *corpus delicti*, nel senso che deve essere accertata l'esistenza della relazione di immediatezza descritta nel primo comma dell'art. 321 c.p.p. tra la cosa stessa e l'illecito penale, valutazioni che nel caso depongono per la sussistenza del *fumus commissi delicti* e della relazione di immediatezza.

Ritenuto

PER LE MODALITÀ DI RICHIEDERE
-dott. Bianca Maria Bianchi-

N. 4167/07 R.G.N.R.
N. 2466/10 R.G. G.I.P.



Nel caso in esame indubbia è la riconducibilità delle frasi pubblicate al reato contestato, avendo Zanetti descritto Frassi Massimiliano come uno sfruttatore, per fini di lucro e di risalto mediatico, delle vittime della pedofilia, come un manipolatore capace di creare suggestioni e da ultimo come uno squilibrato (espressione dapprima, virgolettata, con indicazione della fonte -don. Mario Neva-, quindi fatta propria dall'autore, spiegandone il significato (vedi la pubblicazione del 11 maggio 2007: *"la definizione di squilibrato intende una persona che dimostra non equilibrio tra stato emotivo ed evento che lo causa. Discrezia, questa, che in fenicia a parzialmente la capacità di giudizio e l'analisi dell'ambiente"*), in termini che complessivamente trascendono la critica legittima.

Reputato

Alla adozione della misura cautelare non è di ostacolo il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato, giacchè la finalità della prevenzione può ancora sussistere e non essere venuta meno, essendo in tal caso la misura cautelare non solo legittima, ma anzi utile ed efficace, atteso che il sequestro vieta a chi possiede il bene - nella specie immateriale - di poterne disporre, impedendo, conformemente allo scopo previsto dalla legge, di portare il reato ad ulteriori conseguenze (Cass. S.U. 29.1.2003, sez. III 25.6.1992 n. 1101, sez. V 2.9.1992 n. 1327).

Osservato

Nel caso in esame, le frasi diffamatorie, pubblicate sul sito Internet in esame fin dal 2007, sono tuttora accessibili al pubblico di Internet, sicché l'ulteriore libera disponibilità del sito da parte dell'indagato potrebbe agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quelli per cui oggi si procede, anche in considerazione del contegno tenuto da Zanetti all'esito del sequestro adottato in via d'urgenza dal Pubblico Ministero il 3 maggio 2007, avendo il predetto aperto altro sito, sul quale commentò la denuncia di Frassi Massimiliano ed il sequestro, reiterando la diffamazione.

Ritenuta

la possibilità di sequestro preventivo del bene immateriale costituito dal sito Internet (Cass. pen. sez. III n. 49437 del 23 dicembre 2009, imp. P.M. in proc. Sunde Kolmisoppi) e dell'ordine ai provider operanti sul territorio dello Stato italiano di inibitoria inibiscano ai rispettivi utenti - artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 70 del 9.4.2003 - dell'accesso all'indirizzo <http://il-giustiziere-lafabbricadeimostri.blogspot.com/>; ai relativi alias e collegamenti URL presenti e futuri, rinviati al sito medesimo; all'indirizzo IP statico che al momento risulta

INQUIDICE
PER LE INDAGINI PRELIMINARI
- dott. E. Maria Biacchi -

N. 4167/07 R.G.N.R.
N. 2466/10 R.G. G.I.P.



associato ai predetti nomi e collegamenti URL e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi (Cass. pen. sez. III n. 49437 citata);

Ritenuta

altresi la possibilità di sequestro preventivo di un sito Web registrato all'estero (Cass. pen. sez. III, n. 49437 citata e Cass. pen. sez. n. 1573 del 16 gennaio 2006), atteso che la decisione sulla richiesta della misura reale rientra nella competenza dell'Autorità Giudiziaria interna secondo la normativa nazionale;

P.Q.M.

Visti gli artt. 321 c.p.p., 14 e 15 D. L.vo 70/2003

Ordina

sequestro preventivo del sito web "il giustiziere la fabbrica dei mostri", reperibile indirizzo <http://il-giustiziere-la-fabbricadeimostri.blogspot.com/>, disponendo che i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibiscano ai rispettivi utenti l'accesso:

- all'indirizzo <http://il-giustiziere-la-fabbricadeimostri.blogspot.com/>;
- ai relativi alias e collegamenti URL presenti e futuri, rinviati al sito medesimo;
- all'indirizzo IP statico che al momento risulta associato ai predetti nomi e collegamenti URL e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi

Manda

per la immediata trasmissione del presente provvedimento, unitamente a due copie autentiche, al Pubblico Ministero - Sede di Piazza Dante, 2 - perché ne curi l'esecuzione.

Bergamo, 17 maggio 2010

CANCELLIERE - BG
Dott. Paolo Valsocchi

IL GIUDICE
PER LE INDAGINI PRELIMINARI
- dott. Bianca Maria Bianchi -

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bergamo, 17-5-10
IL CANCELLIERE
(Paolo Valsocchi)

N. 4167/07 R.G.N.R. / Mod. 44



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo

ORDINE DI ESECUZIONE DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- artt. 321 c.p.p. e 92 D.L.vo 271/89 -

Al Sig. Comandante
del Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F.
BERGAMO

Il Pubblico Ministero dott. Giancarlo Mancusi, Sost. Procuratore presso il Tribunale di Bergamo;

Vista la richiesta di sequestro preventivo avanzata da questo Ufficio, sulla base degli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;

Vista la conseguente ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bergamo in data 17.5.2010 n. 2466/10 R.G.G.I.P. con la quale è stato disposto il **sequestro preventivo** del bene ovvero dei beni meglio indicati nell'allegato provvedimento;

DISPONE

che sia data immediata esecuzione al provvedimento stesso, con l'osservanza delle modalità e la cura degli adempimenti di legge.

RITENUTA

la propria competenza quanto alle modalità esecutive del provvedimento, ai sensi degli artt. 92 e 104 disp.att. c.p.p.; ritenuto che l'esecuzione del provvedimento debba essere limitata - al momento - all'oscuramento del *blog* interessato dal provvedimento cautelare;

DISPONE

l'inibizione dell'accesso al *blog* - oggetto di sequestro - da parte del *provider*, come da separata missiva che si allega, sospendendo, allo stato, l'esecuzione integrale del provvedimento stesso (che comporterebbe l'oscuramento dell'intera piattaforma "blogspot", con ogni conseguente ripercussione - di segno negativo - sui numerosi *blog* estranei alle condotte criminose contestate)

DELEGA

per la materiale esecuzione del provvedimento gli Ufficiali o gli Agenti dell'Autorità di P.G. in indirizzo, con facoltà di subdelega.

Allega copia della sopraindicata ordinanza del G.I.P. di Bergamo per gli adempimenti esecutivi.

Bergamo, 23 giugno 2010

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giancarlo Mancusi





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bergamo

Pagina 3 di 3

N. 4167/07 R.G.N.R. / Mod. 44



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo

Ufficio del Sostituto Procuratore Dott. Giancarlo Mancusi

Spettabile
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View

California 94043 (U.S.A.)

Per il tramite di:

Google Italia - Ufficio Rapporti
con l'Autorità Giudiziaria
Corso Europa 2 - Milano

Oggetto: Oscuramento *blog* in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Bergamo

Egregi Signori,

trasmetto, per il tramite della Guardia di Finanza di Bergamo, l'ordinanza indicata in oggetto, con preghiera di darvi pronta esecuzione (in qualità di *provider* competente) attraverso l'inibizione dell'accesso al *blog* oggetto di sequestro e soltanto ad esso.

Ringrazio per la collaborazione.

Bergamo, 23 giugno 2010

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giancarlo Mancusi